



Legge federale sulle foreste (Legge forestale, LFo)

Modifica del 27 settembre 2024

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati del 22 marzo 2024¹;
visto il parere del Consiglio federale del 15 maggio 2024²,

decreta:

I

La legge forestale del 4 ottobre 1991³ è modificata come segue:

Art. 41a, rubrica

Designazione della provenienza

Art. 41b

Prezzi indicativi per il legname grezzo

¹ Le organizzazioni dei proprietari di foreste possono pubblicare a livello regionale o nazionale prezzi indicativi per il legname grezzo concordati tra fornitori e acquirenti.

² I prezzi indicativi sono fissati in modo differenziato secondo essenze, assortimenti e criteri di qualità.

³ Le singole imprese non possono essere obbligate a rispettare i prezzi indicativi.

⁴ Per i prezzi al consumo non possono essere fissati prezzi indicativi.

¹ FF 2024 971
² FF 2024 1126
³ RS 921.0

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 27 settembre 2024

La presidente: Eva Herzog

La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 27 settembre 2024

Il presidente: Eric Nussbaumer

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 16 gennaio 2025.⁴

² La presente legge entra in vigore il 1° agosto 2025.

13 giugno 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

⁴ FF 2024 2492